

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno sei del mese di ottobre.

In Genova nel mio Studio in Via Venti Settembre civico numero quattordici interno ventisette, al piano quinto.

Davanti a me dottor RICCARDO DOGLIOTTI Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, sono comparse le signore:

GARBARINO ELISABETTA, nata a Genova (GE) il 3 agosto 1984, residente a Genova (GE), Via Donghi n. 12/12 scala sinistra, Codice Fiscale GRB LBT 84M43 D969J
CAPRINI MARIAPIA, nata a Udine (UD) il 20 aprile 1961, residente a Camogli (GE), Via San Rocco n. 3, Codice Fiscale CPR MRP 61D60 L483Y VALENTINO FEDERICA, nata a Genova (GE) il giorno 11 luglio 1974, residente a Genova (GE), Via Romana di Murcarolo n.

18/5 scala A, Codice Fiscale VLN FRC 74L51 D969H SARDO LUCIANA, nata a Imperia (IM) il 25 novembre 1957, residente a Genova (GE), Via Rio Fontanino n. 5A, Codice Fiscale SRD LCN 57S65 E290F.

tutte cittadine italiane.

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

1) Viene costituita tra le signore Maria Pia Caprini, Luciana Sardo, Elisabetta Garbarino e Federica Valentino una società cooperativa sotto la denominazione:

"MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

2) La sede della cooperativa è posta nel Comune di Genova (GE), Via Cesarea n. 11/10.

3) La società ha per oggetto le attività di cui al Titolo II dello Statuto di cui infra.

4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

5) Il capitale è di euro 2.000,00 (duemila virgola zerozero) rappresentato da 20 (venti) quote del valore nominale di euro 100,00 ciascuna. Ciascun socio sottoscrive numero 5 (cinque) quote e contestualmente provvede al relativo versamento nelle casse sociali dell'importo di euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

6) La società sarà amministrata fino a revoca o dimissioni da un Amministratore Unico, nominato nella persona della dottoressa Maria Pia Caprini, che accetta la carica conferitale.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2009.

8) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della Società, ammonteranno approssimativamente a euro 1.600,00 (milleseicento virgola zerozero).

9) Le norme per il funzionamento della società risultano dal seguente Statuto Sociale:

"STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 Costituzione e denominazione E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Genova (GE) la Società Cooperativa sociale denominata "MINERVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e, sempre con delibera dell'organo amministrativo, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova.

Art. 2 Durata.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità propri del movimento cooperativo. Essa opera inoltre senza fini di speculazione privata, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi di cui al successivo articolo.

Art. 4 La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- * Gestione di servizi educativi per i minori (infanzia/ adolescenza) e giovani adulti, residenziali e diurni, anche in convenzione con il Comune di Genova e/o altri Comuni o in collaborazione con altri Enti pubblici o privati.
- * Progettazione ed attuazione di progetti educativi individuali rivolti a minori e giovani adulti, affidi educativi, sostegni scolastici e riabilitativi.
- * Attività di accompagnamento all'età adulta e di autonomia, inserimento lavorativo per giovani adulti.
- * Servizi di consulenza e terapia psicologica, pedagogica, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, alla famiglia.
- * Progettazione di attività, servizi, interventi per la promozione ed il sostegno dell'integrazione culturale.
- * Formazione, aggiornamento, ricerca in ambito sociale, pedagogico, educativo, assistenziale, di promozione dei diritti di inclusione ed integrazione per minori e per adulti in situazione di emarginazione sociale.
- * Promozione e collaborazione ad iniziative internazionali volte alla promozione di diritti nell'infanzia e nell'adolescenza, progetti di intervento coordinati da "Organizzazioni non governative", progetti europei nell'ambito dell'educazione, della formazione professionale, della promozione di diritti e di inclusione sociale anche per adulti.
- * Studio, ricerca e formazione per l'affermazione dell'orientamento etico, della professionalizzazione e dello sviluppo della qualità nel settore di lavoro "non profit".
- * Collaborazione, attività di progettazione condivisa, di partecipazione alle reti di "governance" anche locale, con altri Enti pubblici e privati impegnati nello sviluppo delle politiche sociali in genere.

La cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, di trasporto purché strumentale alla realizzazione e al miglior conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale; potrà compiere anche, ma senza carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico, e comunque nei limiti e secondo le modalità di legge, esclusa comunque tassativamente la raccolta del risparmio sul mercato, operazioni finanziarie e quindi anche assumere partecipazioni e interessenze, in Italia tero, sia direttamente che indirettamente, in altre cooperative o comunque soggetti aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni, anche a favore di terzi.

Art. 5 La Società può aderire ad Enti o Federazioni per meglio sviluppare e tutelare la propria immagine. Nel caso di convenzione con altre Cooperative o con Enti, Organismi o ditte, l'organo amministrativo può consentire a un proprio socio la presenza o l'assunzione di cariche sociali anche in altra Cooperativa, Ente o Organismo purché ciò rivesta una chiara utilità al fine di una migliore collaborazione nell'ambito della convenzione e del conseguimento dei rispettivi scopi sociali.

TITOLO III SOCI

Art. 6 Il numero dei soci è illimitato. I soci persone fisiche sono:

- 1) ordinari, che svolgono il servizio;
- 2) volontari, che prestano gratuitamente attività lavorativa a favore della cooperativa; essi sono iscritti in apposita sezione del libro soci e il loro numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci;
- 3) collaboratori retribuiti.

A mente dell'art. 11 legge 381/1991, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il perseguimento dei medesimi scopi. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono diventare soci tutti coloro che svolgono attività inerenti le discipline dell'art. 4 o che comunque siano interessati agli scopi sociali e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) titolo di laurea in disciplina umanistica o sanitaria ovvero titolo equipollente ai sensi del D.M. n. 502/1994;
- b) diploma di scuola media superiore, almeno sei anni di esperienza lavorativa documentabile nei settori di cui all'art. 4 e partecipazione ad attività di formazione professionale nell'ambito dei servizi alla persona, della

cooperazione e del no-profit in generale (ad esempio: master, corsi di aggiornamento e/o specializzazione).

Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito all'organo amministrativo sulla base dei requisiti che i candidati possono vantare.

L'Organo Amministrativo ha la piena facoltà di limitare il numero dei Soci per periodi transitori, fermo il limite minimo legale.

Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento rappresentato dalla quota sociale sottoscritta.

E' ammessa la presenza di dipendenti che non siano soci.

Spettano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano a tutti i soci, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- 2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e dei titoli richiesti;
- 3) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- 4) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 e seguenti del presente Statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 2), 3), 4) e 5) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deliberazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 Obblighi del socio Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- 1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del codice etico e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 Recesso del socio Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio;

- 1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) il socio può recedere altresì nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2525 octies);
- d) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune/Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio;
- e) l'incapacità o l'impossibilità del socio a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 Esclusione L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- 2) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, ivi compreso il codice etico, le deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- 4) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

5) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
6) potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 34 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 Delibere di recesso ed esclusione Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 Liquidazione I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, comma 4, n. 4), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 Morte del socio In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, nn. 2), 3), 4) e 5), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.

1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 Elementi costitutivi Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento) ciascuna.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

1 bis) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

2) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 bis I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo o spontaneamente, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti con diritto alla restituzione possono essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

I finanziamenti ed i prestiti spontanei dei Soci alla Società proporzionalmente o anche non proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, non saranno produttivi di interessi, se non verrà stabilito diversamente in forma scritta.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai Soci, nè la rinuncia da parte dei soci ai crediti derivanti dai precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite.

Art. 17 Vincoli sulle quote e loro alienazione Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18 Prevalenza della mutualità La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Art. 19 Bilancio di esercizio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima;

3) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 20 Ristorni L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;

- la qualità dei bei o servizi approntati dai soci.

TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 Decisioni dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 23.

Art. 22 Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 4) e 5) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro -- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 23 Assemblee Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a garantire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi fax e posta elettronica), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in

Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 Costituzione, quorum deliberativi e votazioni.

Per la validità della costituzione come per la validità delle deliberazioni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 Voto Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (massimo 5) voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, o dall'amministratore più anziano in caso di più amministratori con poteri congiunti/disgiunti; in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 Amministrazione La Cooperativa potrà essere amministrata alternativamente:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due a più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze determinati dai soci in occasione della nomina, salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 2475 u.c. C.C.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione ai sensi dell'articolo 2383 3° comma c.c. compete ai soci.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

Nel caso la società sia amministrata da un C.d.A., questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 28 Compiti degli Amministratori L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci, salvo che in sede di nomina vengano posti dei limiti a tali poteri.

Nel caso di nomina del C.d.A. questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli Artt. 2381 e 2544 C.C. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal C.d.A., con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via disgiunta che in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 29 Convocazioni e deliberazioni Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 Integrazione del Consiglio In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 Compensi agli Amministratori Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, determinare il compenso dovuto agli Amministratori delegati, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Art. 32 Rappresentanza L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del C.d.A. la rappresentanza della società spetta al Presidente e ai singoli Amministratori Delegati nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto della nomina.

Art. 33 Collegio sindacale Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 34 Clausola arbitrale Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- 1) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- 2) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- 3) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. Condizione di procedibilità della domanda arbitrale è rappresentata dall'esperimento del tentativo di conciliazione nanti l'Organo di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Genova.

Art. 35 Arbitri e procedimento Gli Arbitri sono in numero di:

- 1) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- 2) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 Esecuzione della decisione Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 Scioglimento anticipato L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 38 Devoluzione patrimonio finale In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

19, n. 3);

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n.

59 e comunque in ottemperanza al disposto dell'articolo 2541 lettera d) C.C. TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 39 Regolamenti Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti nonché un codice etico sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati".

----- Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto alle comparenti che lo hanno approvato.

Questo atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, ed in parte di mia mano, occupa trentasette pagine complete e parte della trentottesima di dieci fogli di carta e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.

Firmato: Mariapia Caprini " Sardo Luciana " Elisabetta Garbarino "
Valentino Federica " Riccardo Dogliotti Notaio